

Statuto dell' "Associazione Nascira"

Art. 1 Costituzione

E' costituita una Associazione sotto la denominazione "Associazione Nascira"

Art. 2 Sede

L'associazione ha sede in Roma, Vaile delle Milizie n. 38 - e può avere rappresentanze sia in Italia che all'Estero.

Art. 3 Oggetto e Scopo

Gli scopi dell'Associazione sono:

- A) Promuovere, facilitare, intraprendere ogni attività culturale, artistica, didattica e formativa, atta a migliorare e perfezionare tutti quegli aspetti conoscitivi necessari a capire ed incontrare altri gruppi etnici, non appartenenti all'area culturale moderna occidentale
- B) Promuovere ed organizzare laboratori sperimentali e corsi di formazione professionale nei settori teatrali, cinematografico, linguistico, giornalistico, radioamatoriale, musicale, artistico, informatico, della comunicazione e informazione
- C) Sostenere e diffondere attività culturali nel campo teatrale, cinematografico e dello spettacolo in genere quali, a titolo esemplificativo, opere drammatiche, liriche, commedie, opere coreografiche, varietà e cabaret.
- D) Organizzare e partecipare a mostre, saloni, convegni, eventi, dibattiti, seminari, conferenze, studi, gite, festival cinematografici, rassegne teatrali e musicali ed ogni manifestazione di carattere culturale.
- E) Curare edizioni musicali, stampare ed editare libri, dispense, raccolte di libri e periodici nel campo culturale e dello sport in genere.
- F) Favorire l'inserimento anche delle fasce deboli della popolazione nel tessuto socio culturale per una piena realizzazione nella vita civile ed organizzare eventi di beneficenza.



- G) Ottenere, per conto dei soci aderenti, i benefici, le concessioni, le autorizzazioni previste da leggi, provvedimenti dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune, della Camera di Commercio o di altro Ente Pubblico.
- H) Promuovere indagini ricerche, studi nei settori artistico culturali sopra descritti.
- I) Condurre e gestire impianti sportivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande ai soci
- J) Promuovere e gestire attività sportive per disabili e non.
- K) Promuovere attività ed eventi a carattere benefico, contribuire ad attività culturali di altre associazioni aventi scopi analoghi od affini al proprio, istituire borse di studio etc.

L'associazione offrirà gratuitamente i propri servizi ai soci in regola con il pagamento delle quote associative. Peraltro su richiesta di alcuni soci potranno essere effettuati servizi particolari, contro pagamento di un prezzo che copra le spese vive sostenute dall'associazione.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 Patrimonio ed Entrate dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella misura complessiva di euro 900,00 (novecento euro/00) versate come segue dai fondatori stessi:

- € 300,00 (trecento euro/00);
- € 300,00 (trecento euro/00);

Handwritten signatures and initials in black ink, located on the right margin of the document. There are two distinct signatures, one appearing to be 'P. L.' and another more stylized signature below it.

- € 300,00 (trecento euro/00).

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

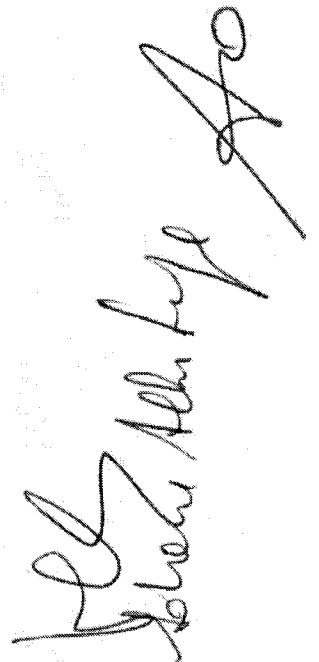
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione dell'associato, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be a cursive representation of a name, possibly 'Giovanni' followed by a surname, and is written over the final paragraph of the text.

Art. 5 Consiglio Direttivo

I predetti nominano, a comporre il primo Consiglio Direttivo, composto di tre membri e per una durata in carica di 5 (cinque) anni i seguenti Signori, con le cariche appresso indicate:

- Virginia Ida Rita La Salandra , Presidente;
- Adriana Sugia, Consigliere;
- Alfredo Orofino, Tesoriere.

Gli eletti, presenti, dichiarano di accettare la carica loro conferita e di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge.

Virginia La Salandra Savoretti
Adriana Sugia
Alfredo Orofino

Art. 6 Fondatori, soci effettivi, onorari, sostenitori dell'associazione

Possono essere soci dell'associazione: le persone fisiche, le persone giuridiche, le collettività. Sono aderenti all'associazione:

- i fondatori: sono soci fondatori coloro i quali sono intervenuti all'Atto Costitutivo dell'associazione;
- i soci onorari dell'associazione: sono soci onorari i personaggi che si siano distinti nel campo della cultura dell'arte e dello spettacolo. Essi non rispondono di fronte a terzi delle obbligazioni sociali e non hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinaria dei Soci. La qualifica di socio onorario viene attribuita dal Consiglio Direttivo,
- i sostenitori dell'associazione: sono soci sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche e le collettività che versino un contributo una-tantum a sostegno delle finalità dell'associazione. Essi non rispondono di fronte a terzi delle obbligazioni sociali e non hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinaria dei Soci. La qualifica di socio sostenitore viene attribuita dall'assemblea dei soci fondatori ed iscritti;
- gli associati iscritti: sono associati all'associazione coloro i quali, compiuto il diciottesimo anno di età, ne facciano specifica domanda e vengano ammessi, previa deliberazione del Consiglio Direttivo da adottarsi all'unanimità. La loro ammissione è subordinata al versamento di una quota annuale d'iscrizione il cui importo viene stabilito, anno per anno, dal Consiglio Direttivo. Essi non rispondono di fronte a terzi delle obbligazioni sociali e hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie ed approvano il rendiconto annuale.

- associati temporanei: sono associati temporanei coloro i quali aderiscono all'associazione per un breve periodo di tempo e per non più di nove mesi. Essi non rispondono di fronte a terzi delle obbligazioni sociali e non hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinaria dei Soci.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvare e osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all'associazione non può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

Art. 7 Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità di due anni nei confronti della quota annua associativa e quando il socio danneggia moralmente o materialmente l'associazione o provoca dissidi e discordie fra i soci. La morosità e l'esclusione vengono dichiarate dal Consiglio Direttivo,



all'unanimità, nei casi specifici, con giustificazione motivata. L'esclusione ha effetto dal decimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Art. 8 Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

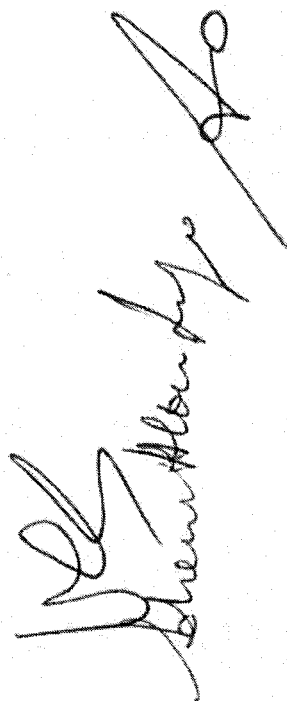
- l'assemblea degli aderenti all'associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche Presidente dell'associazione;
- il Consiglio Direttivo,
- il Tesoriere,
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;

Art. 9 Assemblee

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 marzo). Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti se nominato;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione,
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano sia lo svolgimento dell'attività dell'associazione sia l'organizzazione delle singole manifestazioni;

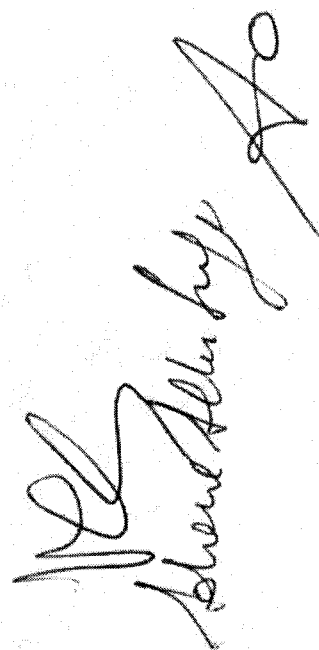
A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be a cursive representation of a name, possibly starting with 'G' or 'S'.

- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- nomina alla scadenza del mandato, nuovi Consiglieri Direttivi esterni all'associazione ma che contestualmente diventeranno soci dell'associazione stessa e saranno assimilati ai soci fondatori;
- predispone il bilancio preventivo nonché la relazione annuale sull'attività svolta e dei programmi futuri;
- regola i rapporti con il personale dipendente,

L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi degli aderenti o da almeno due consiglieri oppure dal collegio dei revisori se nominato.

L'assemblea può essere tenuta anche in luogo diverso dalla sede sociale in Italia ed anche all'Estero.

La convocazione dell'assemblea avverrà a mezzo di semplice avviso da spedirsi, al domicilio eletto dei soci, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con qualsiasi altro mezzo idoneo a portare a conoscenza dei componenti l'avviso di convocazione, anche con l'abbreviazione dei termini. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero in sua assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti che nominano il segretario.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Stefano...', is written vertically on the right side of the page. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'S'.

La data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere comunicati ai soci attraverso l'affissione dell'avviso presso la sede almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

In mancanza l'assemblea potrà riunirsi e deliberare validamente quando siano presenti tutti i soci e sia presente l'organo amministrativo al completo ed il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato.

Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti agli associati.

Tale maggioranze sono quelle previste dagli articoli 2368 e 2369 c.c.

Art. 10 Il Consiglio Direttivo

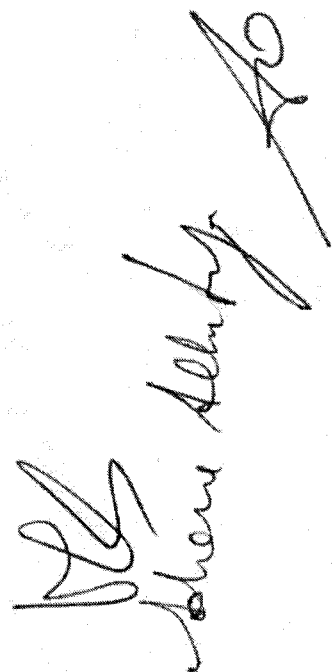
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compresi il Presidente ed il Tesoriere.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato in sede di costituzione per 5 anni mentre i successivi Consigli avranno la durata di 3 anni.

Il presidente ove non sia stato designato dall'assemblea, è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è convocato dal presidente, in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano d'età o da un eventuale consigliere delegato, presso la sede o altrove, purché però nel territorio nazionale, mediante avviso a mezzo di lettera semplice, anche a mezzo fax, spedita ai componenti del Consiglio stesso almeno cinque giorni prima dell'adunanza; nei casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere dato a mezzo fax e/o e-mail almeno 24 ore prima della riunione.

In mancanza di tali formalità, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.



Il Consiglio regolarmente convocato, delibera a maggioranza dei suoi componenti ed il voto non può essere dato per rappresentanza.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, gli sono riconosciute particolarmente tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi dell'associazione che non siano dalla legge e dal presente statuto riservati in modo tassativo all'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo può rilasciare anche mandati o procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo nomina il tesoriere.

Art. 11 Il Presidente

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza all'associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente, convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento



amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 12 Libro dell'associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, se nominato, nonché il libro degli aderenti all'associazione.

Art. 13 Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandolo da idonee relazioni contabili.

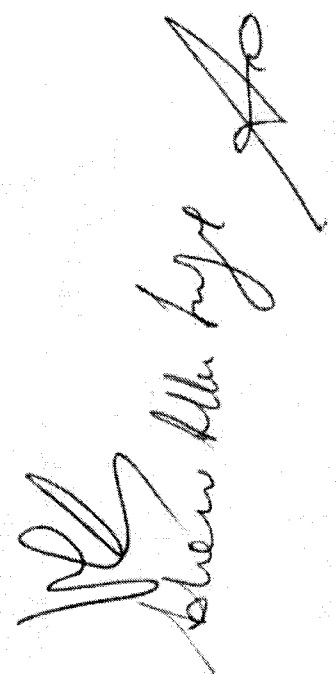
Art. 14 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentreranno in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is cursive and appears to be a personal name, possibly 'Giovanni' or similar, followed by a surname.

Art. 15 Bilancio consuntivo

Gli esercizi dell'associazione chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 16 Avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

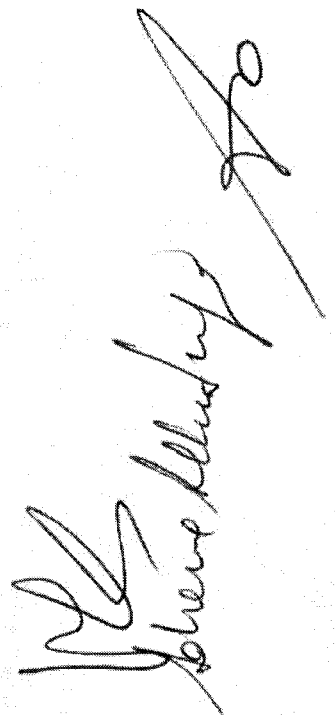
Art. 17 Scioglimento

L'associazione cessa la sua attività per deliberazione dell'assemblea dei soci fondatori.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri enti o associazioni, analoghe ed affini secondo quanto disposto dall'assemblea e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page. The top signature is a stylized, cursive 'S' followed by a long horizontal stroke. The bottom signature is more complex, with multiple loops and a long horizontal stroke at the end.

compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 19 Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Virginie De Salambert Favoult
Stéphanie Allu Lys
[Signature]